

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **4178/2023 R.G.** promossa da:

C. A. (...) (...);

contro

B. I. s.p.a. (...) non ancora costituita

DECRETO

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
ritenuto che:

- parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 14 gennaio 2023 e notificato il 23 febbraio 2023;
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato con atto di citazione notificato il 6 marzo 2023, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione (art. 645, comma 2, c.c.);
- il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato la disciplina del processo ordinario di cognizione;
- a norma del primo comma dell'art. 35, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della l. 29 dicembre 2022, n. 197, «*Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*»;
- avuto riguardo alle indicazioni desumibili da Cass., sez. un., 1° ottobre 2007 n. 20596, paragrafi 3-5 (peraltro in tema di continenza di cause e individuazione del criterio di accertamento della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta col ricorso per decreto ingiuntivo e la domanda di accertamento negativo dello stesso credito proposte davanti a giudici diversi) e Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927 (secondo cui l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non dà vita ad un autonomo giudizio ma prosegue il procedimento monitorio come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso ex art. 633 c.p.c.), deve ritenersi che nel caso di specie il procedimento sia pendente alla data del 28 febbraio 2023 e, dunque, non sia disciplinato dalle nuove disposizioni della c.d. riforma Cartabia, come invece ritenuto dall'opponente, il quale ha, fra l'altro, invitato la convenuta a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata (**25 settembre 2023**), così richiamando il novellato art. 163, comma 2, n. 7, c.p.c.;
- si applicano pertanto le **disposizioni processuali anteriori** alla c.d. Riforma Cartabia;
- la data della prima udienza va differita ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposizione abrogata dalla riforma ma applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023;
- parte convenuta non è ancora costituita ma ha nominato un difensore domiciliatario che ha presentato richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico sulla base della procura alle liti depositata in telematico: benché non espressamente previsto dal codice di procedura civile, per un più ordinato svolgimento del processo è opportuno che il presente decreto sia comunicato anche a detto difensore;
- va modificata la registrazione del fascicolo informatico, che da Consolle risulta soggetto al «*rito ordinario Cartabia*»: la Cancelleria provvederà alle necessarie operazioni;

p.q.m.

visto l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. come applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023,

differisce al giorno giovedì 28 settembre 2023 ore 9,50 la data della prima udienza;



manda alla **Cancelleria** di comunicare il presente decreto al difensore di parte attrice e **al difensore munito di procura alle liti che ha presentato istanza di visibilità nell'interesse di parte convenuta**, non ancora costituita;

manda alla **Cancelleria** di eseguire le operazioni necessarie a modificare l'attuale registrazione secondo cui il procedimento è soggetto a «*rito ordinario Cartabia*».

Bologna, 5 giugno 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

